

N. 03048/2011REG.PROV.COLL.
N. 00950/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 950 del 2010, proposto da:
Anffas Onlus Martinsicuro in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Scarpantoni, con
domicilio eletto presso l'avvocato Antonio Poerio in Roma, via
Leonida Rech, 79;

contro

Regione Abruzzo in persona del Presidente in carica della giunta
regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12
Comune di Martinsicuro, non costituito in giudizio

nei confronti di

Piccola cooperativa Golden Star a r.l., non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n.
00462/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO
TURISTICO RICREATIVO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2011 il consigliere
Roberta Vigotti e udito per la parte resistente l'avvocato dello Stato
Massarelli.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'associazione Anffas Onlus Martinsicuro propone opposizione di
terzo avverso la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo
dell'Abruzzo ha accolto il ricorso proposto dalla Piccola cooperativa
Golden Star avverso il bando emanato dal Comune di Martinsicuro
per l'assegnazione di una concessione demaniale marittima riservata
ad una associazione onlus operante nel settore della disabilità .

La sentenza impugnata, dopo aver riunito tre ricorsi presentati dalla
cooperativa Golden Star avverso, rispettivamente, il diniego opposto
dalla Regione Abruzzo alla istanza di concessione di un'area
demaniale sul litorale di Martinsicuro, la deliberazione del consiglio

comunale 18 gennaio 2007, n. 4, recante approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime e, appunto, il bando comunale per l'assegnazione di una concessione riservata, ha respinti il primo ricorso, ha dichiarato inammissibile il secondo e ha accolto il terzo.

L'associazione Anffas Martinsicuro, che a seguito della pubblicazione del bando e dell'espletamento della procedura di gara si è aggiudicata con provvedimento del responsabile del procedimento in data 18 settembre 2008 la concessione dell'area demaniale per la realizzazione di uno stabilimento balneare destinato a disabili, vedendosi poi rifiutare dal Comune il rilascio del permesso di costruire in regione dell'annullamento del bando da parte del Tribunale amministrativo regionale, e che è rimasta estranea al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata non essendole stato notificato il ricorso che ne è stato oggetto, propone opposizione di terzo per la riforma della sentenza stessa, nella parte relativa all'annullamento del bando.

L'opposizione è ammissibile.

L'associazione opponente, infatti, è titolare, in quanto aggiudicataria della concessione oggetto del bando annullato dal Tribunale amministrativo in forza del provvedimento 18 settembre 2008, pubblicato all'albo pretorio del Comune fino all'11 ottobre 2008, di una situazione soggettiva direttamente configgente con quella dedotta in giudizio dalla cooperativa Golden Star, tendente all'annullamento dell'intera procedura conclusasi con

l'aggiudicazione. Tale situazione soggettiva, consolidatasi prima della proposizione del ricorso di primo grado, notificato il 28 ottobre 2008 unicamente alla Regione Abruzzo e al Comune di Martinsicuro, comporta la pretermissione del contraddittore necessario, rimasto estraneo al giudizio e direttamente vulnerato dalla sentenza non ancora passata in giudicato. L'associazione ricorrente vanta dunque una posizione giuridicamente qualificata che la abilita a chiedere la riforma della sentenza dannosa del proprio legittimo interesse.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla cooperativa Golden Star sul presupposto della illegittimità della riserva in favore di associazioni senza fine di lucro, contenuta nel bando di gara adottato il 28 luglio 2008 per l'assegnazione dell'area alla quale aspirava la stessa ricorrente, alla luce dei principi fissati dalla Comunità europea in relazione agli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza.

A prescindere dall'esaminare l'ambito di applicazione di tali principi e la correttezza della deduzione trattane dai primi giudici, si deve sottolineare che (come, del resto, si legge nella stessa sentenza impugnata), la riserva contenuta nel bando, contestata con il ricorso di primo grado, costituisce pedissequa applicazione della variante al piano comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvata in via definitiva con deliberazione consiliare 15 maggio 2008, n. 23.

L'art. 23 delle norme tecniche di attuazione contiene, infatti,

l'individuazione di un'area sulla quale "si prevede il rilascio di una nuova concessione demaniale a favore di associazioni Onlus operanti nel settore della disabilità....La selezione avverrà tramite criteri prestabiliti dal bando pubblico".

La riserva contestata dalla cooperativa ricorrente in primo grado (operante anch'essa nel settore dell'assistenza ai disabili) deriva, quindi, direttamente dalla citata prescrizione del piano comunale, che, legalmente conosciuto e depositato agli atti del giudizio di primo grado, non è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente. Il ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo si manifesta, perciò, inammissibile.

In conclusione, l'opposizione è fondata e deve essere accolta; per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile, ma le spese del giudizio possono essere compensate anche per il secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo in epigrafe indicata, l'accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile
2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)